

CONTRATTO COLLETTIVO 25 MAGGIO 1960 PER LE MAESTRANZE ADDETTE AI LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO PER LA CAMPAGNA 1960 NELLE PROVINCE DI ALESSANDRIA, MANTOVA, MILANO, NOVARA, PAVIA E VERCELLI

Il giorno 25 maggio 1960, presso l'Ufficio interregionale monda in Vercelli,

tra

L'UFFICIO INTERREGIONALE MONDA DEI PRODUTTORI AGRICOLI, rappresentato dal suo presidente geom. *Angelo Borioli*, e dai signori: cav. *Luigi Baselli*, geom. *Natale Baucero*, *Gian Piero Barone*, comm. *Mario Ferraro*, geom. *Antonio Fontana*, dott. *Walter Casotti*, cav. *Natale Caresana*, *Piero Borando*, *Oreste Squazzini*, *Sandro Baragioli* per le Unioni degli Agricoltori e dal comm. *Roberto Bonetti* per le Federazioni dei Coltivatori Diretti;

e

la F.I.S.B.A. (C.I.S.L.) nelle persone dei seguenti signori: cav. *Giovanni Abbiate*, *Raffaele Ferraris*, *Dante Pezzana*, *Ugo Ferrero*, *Carlo Alessandria*, *Ugo Maraboli*, *Apostoli* e *Maria Dosio*;

la FEDERBRACCianti (C.G.I.L.) nelle persone dei signori: *Montermini Oderzo*, *Antonio Mandrino*, *Gaudenzio Tencaioli*, *Giovanni Ferrari*, *Angelo Migliora*, *Basoli Zeno*, *Degliangeli*, *Pellegrini* e *Irea Gualandi*;

la UILTERRA (U.I.L.) nella persona del sig. *Sesia Giordano*;

Il giorno 25 maggio 1960 in Vercelli, presso l'Ufficio interregionale monda dei produttori agricoli,

tra

L'UFFICIO INTERREGIONALE MONDA DEI PRODUTTORI AGRICOLI, rappresentato dal suo presidente geom. *Angelo Borioli* e assistito dai rappresentanti delle Unioni Agricoltori e delle Federazioni dei Coltivatori Diretti di Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

e

la C.I.S.N.A.L.-TERRA, rappresentata per delega dal sig. *Guido Barbato*;

si è proceduto alla stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette ai lavori di monda e trapianto del riso per la campagna 1960, da valersi nelle provincie: Alessandria, Mantova, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

Art. 1.

ASSUNZIONE E RICHIESTA DELLA MANO D'OPERA

L'assunzione della mano d'opera addetta ai lavori di monda e trapianto del riso deve avvenire tramite i competenti uffici di collocamento a norma delle vigenti disposizioni in materia.

La richiesta della mano d'opera, sia locale che forestiera, dovrà essere numerica, con la facoltà dell'agricoltore, nel limite del contingentamento, di indicare il luogo di provenienza dei lavoratori.

Non potrà partecipare e non potrà essere assunta mano d'opera se non iscritta all'Ufficio di collocamento per il lavoro specifico; prima di procedere all'assunzione della mano d'opera forestiera dovrà essere occupata quella locale e provinciale idonea e capace nei lavori di monda e trapianto.

Per l'assunzione della mano d'opera locale l'agricoltore dovrà premunirsi del nulla-osta del Collocatore comunale, mentre per l'assunzione di quella forestiera il nulla-osta dovrà essere vistato dall'Ufficio provinciale di collocamento a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2.

MODULI - CONTRATTI DI LAVORO

I moduli-contratto di lavoro per le operazioni di monda e trapianto del riso sono obbligatori e di tipo unico per tutte le aziende risicole di cui al presente contratto collettivo e contengono l'elenco nominativo con le generalità dei lavoratori. Detti moduli verranno concordati preventivamente tra le Organizzazioni interessate.

I datori di lavoro sono tenuti a firmare a partire dal 20 aprile i contratti di lavoro in cinque copie esibendo l'apposito documento rilasciato dall'Ufficio di collocamento, presso le Associazioni provinciali dei produttori agricoli, che in giornata, provvederanno a trasmetterli all'Ufficio provinciale del lavoro per la mano d'opera locale ed al Servizio interprovinciale

monda dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano per la mano d'opera forestiera di immigrazione e forestiera interna.

L'Ufficio regionale del lavoro di Milano - Servizio Interprovinciale Monda, provvederà a trasmettere i contratti alle provincie di emigrazione. Per le richieste della mano d'opera forestiera e forestiera interna i documenti rilasciati dal Collocatore comunale saranno validi se vistati dall'Ufficio provinciale del lavoro.

I contratti completati in ogni loro parte, verranno così distribuiti: una copia all'Ufficio regionale del lavoro di Milano, una copia all'Ufficio interregionale monda di Vercelli, una copia al Collocatore comunale della località di lavoro, una copia all'agricoltore ed una copia alla prima mondina.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno prendere visione delle copie dei contratti presso gli Uffici che ne sono in possesso.

Art. 3.

ASSUNZIONE MANO D'OPERA FORESTIERA

Il Comitato migrazione mondariso previsto dal decreto ministeriale 29 aprile 1950 appronterà un piano di contingentamento della mano d'opera da occuparsi nei lavori di monda e trapianto del riso in modo da garantire tutta la mano d'opera che verrà richiesta.

Le Associazioni contraenti si atterranno alle norme stabilite dal Comitato migrazione mondariso.

Art. 4.

CLASSIFICA DEI LAVORATORI

La mano d'opera addetta ai lavori di monda e trapianto riso viene classificata in locale e forestiera. È considerata forestiera quella che pernotta nell'azienda di lavoro.

Art. 5.

ISCRIZIONE DELLA MANO D'OPERA

I lavoratori che intendono occuparsi nei lavori di monda e trapianto del riso dovranno iscriversi presso gli Uffici di collocamento entro il 31 marzo dichiarando se intendono occuparsi in squadre locali o forestiere.

Non potranno essere impiegati nei lavori di risaia:

- a) i minori di 14 anni;
- b) le donne in stato di gravidanza.

I fanciulli minori dei 16 anni compiuti e le donne minori dei 21 anni compiuti debbono, per l'ammissione al lavoro, essere muniti della fede di nascita.

Tutti i lavoratori immigrati debbono essere in possesso di una dichiarazione dell'Ufficio sanitario del Comune di provenienza attestante che sono immuni da malattie infettive e contagiose ed in condizioni fisiche di salute da permettere il lavoro in risaia.

I lavoratori dovranno munirsi di dichiarazione medica rilasciata in data non anteriore ai 15 giorni dall'inizio del lavoro con firma autografa del medico che la rilascia.

I moduli per la compilazione delle richieste dichiarazioni mediche saranno forniti dalle Associazioni Produttori Agricoli.

Art. 6.

FORMAZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre dovranno essere composte di mano d'opera idonea e capace nei lavori di monda e trapianto riso. Ad ogni squadra non potrà essere assegnata una percentuale superiore al 15% di lavoratori di prima monda, della quale non oltre il 10% sarà costituito da lavoratori dai 14 anni compiuti ai 15 anni compiuti.

Pertanto i lavoratori che previa richiesta del datore di lavoro ed a giudizio delle Organizzazioni contraenti risultassero non avere i requisiti di cui sopra, saranno dimessi dal lavoro ed immediatamente rimpatriati senza fare carico delle spese di rimpatrio all'agricoltore.

La richiesta di rimpatrio deve essere fatta dal datore di lavoro entro i primi 6 giorni dall'arrivo della squadra in cascina.

Il numero dei componenti le squadre stesse non potrà essere aumentato né potranno essere inclusi lavoratori di sesso diverso da quello indicato dall'agricoltore. I lavoratori in soprannumero e di sesso diverso da quello richiesto saranno respinti dal datore di lavoro, sentita la squadra. In caso di mancato accordo interverranno le Organizzazioni sindacali contraenti.

Art. 7.

SPESE DI VIAGGIO PER MONDARISO FORESTIERE

Le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di formazione e concentramento della squadra alla tenuta di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.

Il trasporto dovrà essere effettuato secondo il criterio del più breve percorso in ferrovia o con mezzi idonei disposti dal datore di lavoro che saranno segnalati alle Organizzazioni dei lavoratori.

Il datore di lavoro ha facoltà di provvedere con propri mezzi al trasporto dei lavoratori dal luogo di formazione e concentramento della squadra alla cascina di lavoro. In tale caso dovrà farne richiesta all'atto della firma del contratto, indicando i mezzi coi quali intende servirsi, che dovranno essere attrezzati per il trasporto di persone.

Non saranno consentiti trasporti con mezzi disagiati per lunghi percorsi e per i quali i lavoratori ne conseguano disagi e pericoli.

Per il trasporto dei lavoratori dalle stazioni di arrivo alla cascina e viceversa si utilizzeranno i mezzi idonei dell'azienda. Se per il trasporto di mondariso, il datore di lavoro si servisse di mezzi non coperti di assicurazione, contro i danni causati a persone ed a cose, è civilmente responsabile e, come tale, è tenuto al risarcimento dei danni causati da eventuali sinistri.

Art. 8.

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

In ogni squadra, prima della partenza, verrà designato un lavoratore o una lavoratrice con le funzioni di prima mondina nominata dalla squadra o da una rappresentanza della stessa.

Alla prima mondina verrà affidata l'assistenza dei lavoratori, l'incarico della registrazione su apposito libretto delle ore ordinarie, straordinarie ed il mantenimento dei rapporti di lavoro fra il datore di lavoro ed i prestatori d'opera.

Resta fermo il diritto del datore di lavoro di designare nel contratto una persona di sua fiducia per il solo andamento e la sorveglianza dei lavori.

I libretti di lavoro della squadra verranno redatti in duplice copia dalla prima mondina e saranno giornalmente controllati dal datore di lavoro che dovrà firmarli unitamente alla prima mondina, trattenendone una copia.

Art. 9.

INIZIO DEL PERIODO LAVORATIVO

L'inizio del periodo lavorativo avrà luogo, per ogni squadra, a richiesta del datore di lavoro.

L'ordine di partenza per le squadre forestiere verrà dato dal datore di lavoro tramite l'Ufficio interregionale monda delle Associazioni produttori agricoli al Comitato migrazione monda non meno di 5 giorni prima dell'inizio del lavoro.

Contemporaneamente copia degli stessi ordini di partenza saranno trasmessi alle Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 10.

DURATA DELL'IMPIEGO DI LAVORO

Nell'atto di assunzione il datore di lavoro si impegna di assicurare e liquidare ad ogni lavoratore un periodo non inferiore ai 30 giorni lavorativi (pari a 240 ore) e retribuiti secondo le tariffe del presente contratto anche se il periodo lavorativo si esaurisce entro un termine più breve.

Nel periodo di effettivo lavoro della squadra le assenze dal lavoro per volontà del lavoratore o per malattia o per infortunio saranno conteggiate agli effetti della durata minima di impiego di lavoro garantita e non saranno retribuite.

Le eventuali ore straordinarie non verranno conteggiate agli effetti della garanzia delle 240 ore lavorative di minimo di impiego.

La squadra dovrà prestare la propria opera fino a lavoro ultimato.

Il minimo della durata di impiego di cui sopra vale per le provincie e per le zone ove era già in vigore nella decorsa campagna e per quei Comuni della zona del Pavese quando nel Comune la mano d'opera forestiera rappresenti il 25% della mano d'opera locale impiegata nei lavori di monda e trapianto.

Nel caso che le squadre richieste da regolare contratto giungessero maggiorate e non fossero respinte dal datore di lavoro (V. art. 6 « Formazione delle Squadre ») il datore di lavoro avrà l'obbligo, entro 5 giorni, di darne comunicazione alle Organizzazioni sindacali contraenti, senza di che permane l'obbligo del minimo di impiego.

Quando nella stessa azienda esistessero due o più squadre ed una di esse risultasse maggiorata, la riduzione dell'impiego di lavoro dovrà essere operata proporzionalmente solo alla squadra maggiorata.

Art. 11.

ORARIO DI LAVORO

La giornata lavorativa sarà di 8 ore distribuite secondo le consuetudini locali.

Art. 12.

UTILIZZAZIONE DELLA SQUADRA

In caso di assoluta necessità, quando la mano d'opera locale maschile e femminile sia occupata, viene accordata al datore di lavoro la facoltà di adibire il personale di monda e trapianto alla mietitura e trebbiatura dei cereali estivi (segale, avena, frumento, ecc., fienagione, ecc.) liquidando la paga praticata per tali lavori nella zona sempre che venga corrisposto come minimo la paga della monda come da art. 13 e salvo sempre le disposizioni degli articoli 11 e 14.

Se sul fondo del conduttore, per mancanza di erba o immaturità di essa, i mondariso non potessero essere occupati, è in facoltà del conduttore di farli occupare nella monda e trapianto nei fondi di altri agricoltori che ne facciano richiesta, purchè tale spostamento non sia di danno alla mano d'opera locale non occupata e previa regolare autorizzazione del trapasso della squadra rilasciata dall'Ufficio comunale di collocamento.

In tale caso le giornate di lavoro prestate fuori azienda sono computate agli effetti del minimo impegnativo garantito e la responsabilità del pagamento rimane sempre al primo assuntore della squadra.

I mezzi per il trasporto dei lavoratori da un'azienda all'altra, in caso di necessità, saranno forniti dal datore di lavoro a proprie spese.

I lavoratori forestieri per il trasferimento in aziende di terzi, percepiranno, oltre al primo chilometro, una indennità di percorrenza di L. 5 per l'andata e di L. 5 per il ritorno per ogni chilometro.

Art. 13.

PAGHE

I lavori di monda e trapianto, l'estirpazione del riso nei semenzai e la sua piantagione nei seminati per colmare eventuali fallanze, sono retribuiti, per ogni giornata di 8 ore, con le seguenti tariffe lorde, derivate dal congegno di cui all'allegato n. 1:

Mondariso locali:

Uomini e donne dai 15 ai 65 anni L. 1.560 (oraria L. 195);

Uomini e donne dai 14 ai 15 anni L. 1.373 (oraria L. 171,625).

Mondariso forestiere:

Uomini e donne dai 15 ai 65 anni L. 1.447 (oraria L. 180,87);

Uomini e donne dai 14 ai 15 anni L. 1.273,50 (oraria L. 159,17).

Le suddette tariffe sono comprensive dell'indennità di quiescenza, della festività nazionale del 2 giugno nonché dell'indennità sostitutiva del caro-pane prevista dalla legge 10 dicembre 1959, n. 1085.

Oltre alla corresponsione in denaro a tutti i mondariso deve essere corrisposto kg. 1 di riso bianco originario raffinato mercantile, possibilmente di produzione locale e per ogni giornata di prestazione senza fare luogo a detrazioni sulla paga.

Per le frazioni di giornata inferiore alle 8 ore di lavoro, la corresponsione del riso sarà proporzionale in base ad 1/8 della quota giornaliera per ogni ora di lavoro.

Per il lavoro straordinario e festivo non si farà luogo a corresponsione di riso. Detto lavoro verrà liquidato con le tariffe stabilite dall'art. 14.

La spettanza di riso verrà consegnata nell'azienda di lavoro all'atto della partenza della squadra.

Qualora, al termine della campagna, il datore di lavoro non dovesse corrispondere il quantitativo di riso spettante alla mano d'opera in aggiunta alla paga giornaliera, è data facoltà alle mondariso di richiederne l'equivalente valore in denaro che, per la corrente campagna, viene fissato in L. 100 al chilogrammo.

Art. 14.

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - COTTIMO

Ogni lavoro compiuto oltre le 8 ore giornaliere sarà considerato straordinario.

Il lavoro straordinario è consentito nei soli casi di inderogabili necessità per cui la mancata esecuzione pregiudichi il raccolto del prodotto e non dovrà in ogni caso superare un'ora al giorno e verrà compensato con la maggiorazione del 35% sulla paga complessiva oraria (denaro, riso, vitto):

Locali:

dai 15 ai 65 anni	L. 265
dai 14 ai 15 anni	» 237

Forestieri:

dai 15 ai 65 anni	L. 275
dai 14 ai 15 anni	» 249

Il lavoro festivo limitato a 4 ore è consentito nei soli casi contemplati per il lavoro straordinario e verrà compensato con la maggiorazione del 55% sulla paga complessiva oraria come sopra.

Locali:

dai 15 ai 65 anni	L. 325
dai 14 ai 15 anni	» 290

Forestieri:

dai 15 ai 65 anni	L. 335
dai 14 ai 15 anni	» 303

Il lavoro a cottimo è consentito nei soli casi di necessità tecniche e produttive. In ogni caso verrà concordato tra le parti e preventivamente ratificato dalle Organizzazioni interessate.

Art. 15.

VITTO

Senza fare luogo a detrazione ed in aggiunta alla paga, il datore di lavoro ha l'obbligo di somministrare il vitto confezionato a ciascun lavoratore nella seguente misura:

a) *Forestieri - Giornalmente*: pane gr. 500, riso gr. 350 per 3 giorni alla settimana, gr. 300 di pasta per 4 giorni alla settimana, gr. 30 di grassi, olio gr. 10, fagioli secchi gr. 60 oppure gr. 300 di patate, conserva di pomodoro gr. 15, latte 1/4 di litro, formaggio da raspa gr. 15, sale gr. 15.

Settimanalmente: gr. 560 di formaggio da taglio, gr. 400 di carne, zucchero gr. 70, vino un litro.

b) *Locali - Giornalmente*: una minestra confezionata con i seguenti generi: riso gr. 150 per 3 giorni alla settimana, gr. 150 per 3 giorni alla settimana di pasta, grassi gr. 16, fagioli secchi gr. 30 oppure gr. 150 di patate, gr. 8 di conserva di pomodoro, sale gr. 8, formaggio da raspa gr. 5.

I generi alimentari forniti dal datore di lavoro dovranno essere sani, mercantili, consumati in azienda e le eventuali eccedenze non potranno essere asportate.

Qualora l'azienda sia impedita di somministrare la minestra alla mano d'opera locale o di corrispondere gli ingredienti, è stabilita l'indennità giornaliera di L. 70 a favore del lavoratore qualora questi preferisca l'equivalente in denaro.

Al rimpatrio della squadra forestiera il datore di lavoro dovrà somministrare gratuitamente la razione giornaliera del pane nonchè gr. 150 di formaggio da taglio da consumarsi durante il viaggio di ritorno.

CUCINA

Il fabbisogno della cucina e cioè: legna, pentole, bilancia, carri per il trasporto di viveri ed ogni altra cosa occorrente dovrà essere fornita dal datore di lavoro il quale è tenuto anche a consegnare tempestivamente e giornalmente alla cuciniera i viveri nella quantità e qualità di spettanza della squadra in base agli articoli precedenti.

I generi alimentari forniti dal datore di lavoro dovranno essere sani e mercantili e saranno di volta in volta registrati in appositi libretti di cucina distribuiti dalle Organizzazioni contraenti, dei quali uno sarà tenuto dal datore di lavoro ed uno dalla cuciniera.

La cuciniera verrà scelta dai lavoratori fra i componenti della squadra e dovrà rispondere al datore di lavoro di tutto quanto ha ricevuto in consegna come materiale di dotazione della cucina stessa, sul consumo della legna, sulla buona confezione del vitto, sulla pulizia, ecc.

Quando il datore di lavoro abbia consegnato alla cuciniera i generi alimentari come sopra detto, e previa registrazione e controfirma dei rispettivi libretti, si intende sollevato da qualsiasi responsabilità in materia nei confronti della squadra.

Da questo momento la cuciniera risponde del proprio operato nei confronti della squadra e potrà essere anche sostituita immediatamente su richiesta degli Organi di controllo e di assistenza dei lavoratori addetti alla risaia.

La cuciniera e le aiuto cuciniere riceveranno una paga globale pari a quella maggiore percepita dalle altre singole componenti la squadra per il lavoro in risaia.

Qualora la squadra raggiunga il numero di 30 e non superi quello di 60 componenti, la cuciniera dovrà essere fissa mentre per quelle squadre composte di oltre 60 elementi verrà concesso l'aiuto di una ora di lavoro per ogni 5 unità in più o frazione di 5.

Per le piccole squadre inferiori alle 30 componenti, compatibilmente con i lavori di cucina, a richiesta del datore di lavoro, la cuciniera dovrà prestare la sua opera nei lavori in risaia in ragione di un'ora di lavoro per ogni 5 unità in meno.

Art. 16.

DORMITORI

Il datore di lavoro fornirà dormitori dotati di una branda per ciascun lavoratore componente la squadra, nonchè paglia nuova ed asciutta in quantità sufficiente per il pagliericcio, mentre il lavoratore provvederà con i propri mezzi alla fodera ed alla coperta.

Nel caso che le squadre fossero miste di uomini e donne, i dormitori dovranno essere separati e non comunicanti.

In ogni caso i dormitori dovranno corrispondere alle disposizioni di legge in materia.

Il datore di lavoro dovrà provvedere a fornire giornalmente il fabbisogno dei disinfettanti perchè vengano sparsi nei dormitori ed in ogni caso se ne presentasse la necessità, dovrà provvedere alla disinfestazione e disinfezione dei locali.

Ogni azienda dovrà inoltre disporre di una cassetta di pronto soccorso con le necessarie dotazioni di materiale farmaceutico per i casi di urgenza.

Il datore di lavoro dovrà provvedere ad allestire un locale da adibire ad infermeria per il ricovero delle mondine ammalate.

Art. 17.

ORDINE E DISCIPLINA

I rapporti fra i lavoratori ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punibile a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1) con multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:

a) che si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;

b) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.

2) con multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva specifica nelle mancanze di cui al paragrafo 1). Potranno essere licenziati in tronco i lavoratori colpevoli di:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro;

b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;

c) risse durante il lavoro;

d) di qualsiasi altra mancanza così grave da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro o chi per esso non potrà procedere al licenziamento dei lavoratori se non saranno state prima sentite al riguardo le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 18.

ISPEZIONI

Il controllo delle squadre oltre che dall'Ispettorato del lavoro, sarà eseguito da incaricati nominati dalle Organizzazioni provinciali contraenti ed i sopralluoghi dovranno avvenire di comune accordo tra i rappresentanti stessi e possibilmente durante le ore di riposo, a richiesta dell'una o dell'altra Organizzazione contraente.

Art. 19.

MALARIA

Per la malaria valgono le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie regio decreto-legge 27 luglio 1934 e decreto legge 29 gennaio 1935. n. 93.

Art. 20.

ASSISTENZA MALATTIA

Tutti i lavoratori sono per legge iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione di malattia e godono del trattamento previsto per la loro categoria. In caso di malattia il datore di lavoro ha l'obbligo di ricoverare il lavoratore nell'apposita infermeria e di farlo assistere secondo le indicazioni del medico.

In caso di rimpatrio per ordine medico, il datore di lavoro dovrà provvedere all'accompagnamento dell'ammalato qualora il medico lo prescriva ed il caso non sia imputabile a colpevolezza del lavoratore, assumendo tutte le spese di viaggio che incontrerà sia l'ammalato che l'accompagnatore.

In caso di ricovero d'urgenza all'ospedale, il datore di lavoro dovrà, a proprie spese, fornire i mezzi di trasporto prescritti dal medico.

Al lavoratore o lavoratrice designata per l'accompagnamento non si dovrà fare luogo a nessuna trattenuta di paga per il tempo strettamente necessario per l'andata ed il ritorno.

Durante la malattia i mondariso forestieri hanno diritto al vitto gratuito.

Le donne locali che allattano bambini potranno assentarsi dal lavoro secondo le disposizioni della legge 1950 n. 860 e regolamento 1953. n. 568.

Art. 21.

ASSICURAZIONI SOCIALI - INFORTUNI

I lavoratori sono assicurati obbligatoriamente contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la maternità e per gli infortuni a termine delle vigenti leggi.

Art. 22.

LIQUIDAZIONE SQUADRE

La liquidazione definitiva delle squadre dovrà avvenire a lavoro ultimato.

Alla liquidazione, su richiesta dei lavoratori o dei datori di lavoro, potranno assistere i rappresentanti delle Organizzazioni contraenti.

Art. 23.

RISPETTO DEL PATTO DI LAVORO

I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti al rispetto morale e legale, alla precisa osservanza di tutte le disposizioni e condizioni del presente contratto di lavoro.

Le Organizzazioni contraenti si danno sin da ora mutuo e reciproco accordo morale e materiale per il rispetto e l'osservanza del presente contratto collettivo.

Art. 24.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Tutti i reclami di puro carattere individuale, verranno risolti con trattative dirette fra i lavoratori e rispettivi datori di lavoro.

Le controversie individuali e collettive di lavoro derivanti dalla applicazione del presente contratto verranno esaminate e discusse dalle Organizzazioni contraenti e dai loro rappresentanti.

Art. 25.

Per quanto concerne gli articoli relativi al collocamento, essi avranno valore in quanto non contrastanti con le disposizioni di legge.

Art. 26.

FESTIVITA INFRASETTIMANALI

Per le festività infrasettimanali valgono le disposizioni di legge.

Allegato

ACCORDO 30 MAGGIO 1960 RELATIVO ALLE PAGHE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE ALLE MONDARISO LOCALI E FORESTIERE IN VIGORE NELLE PROVINCIE DI ALESSANDRIA MILANO, MANTOVA, NOVARA, PAVIA E VERCELLI

(Richiamo dell'art. 13 del contratto collettivo di lavoro del 25 maggio 1960 per le maestranze addette alla monda e trapianto del riso per la campagna 1960).

Le parti, al fine di assolvere l'impegno assunto per la fissazione di un congegno atto a stabilire le paghe giornaliere da corrispondere alle mondariso locali e forestiere,

preso atto della paga base, dell'indennità di contingenza e della percentuale di quiescenza, al netto delle festività infrasettimanali, in vigore nelle provincie di Milano, Novara, Pavia e Vercelli,

hanno proceduto alla determinazione della tariffa per le mondariso locali nel modo seguente:

Media delle paghe-base	L.	376,73
Maggiorazione del 24,523 %	»	92,38
Media delle indennità di contingenza (L. 924,62) ridotta del 5 %	»	878,39
	L.	1.347,50
Indennità di quiescenza: 15,75 %	»	212,23
Totale arrotondato in	L.	1.560,00

La tariffa per le mondariso forestiere viene determinata applicando la riduzione del 7,20 % della suddetta tariffa per le locali.

La paga delle mondariso di minore età viene determinata, come in passato, sulla base dell'88 % della tariffa per le mondariso comprese fra i 15 ed i 65 anni.

Presso la sede dell'Ufficio Interregionale Monda in Vercelli il 30 maggio 1960.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO